



COMUNE DI BALESTRINO

Provincia di Savona

C.a.p. 17020 – Via A. Panizzi, 28 – Tel. (0182) 988004 – Fax 988721

P. IVA 00338410095 - e-mail info@comune.balestrino.sv.it

protocollo.comune.balestrino.sv@legalmail.it

www.comune.balestrino.sv.it

Balestrino, li 14.10.2021

OGGETTO: verifica certificazione verde Covid 19 – green pass a partire dal 15.10.2021 – disposizioni organizzative ai sensi del D.Lgs. 81/2008

Ai Responsabili dei Servizi
Ai dipendenti comunali
Al Sindaco
Agli Assessori Comunali
Al DPO – Responsabile della Protezione Dati
Al Medico Competente
Al RSPP – Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
Al Centro anziani
Agli Alpini

LORO SEDI

Come noto, con l'approvazione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, contenente “misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, dal 15 ottobre al 31 dicembre, termine di cessazione dello stato di emergenza, è fatto obbligo al personale delle pubbliche amministrazioni **di possedere ed esibire**, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. “green pass”) ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Tale obbligo è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Ai sensi dell'art. 9 comma 2 del decreto-legge n. 52/2021, la certificazione verde COVID-19 viene rilasciata qualora si realizzi uno di questi presupposti:

- 1) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La validità è di 12 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale prescritto;
- 2) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, prima dose di vaccino. La validità inizia dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale (fatte salve diverse disposizioni delle Autorità sanitarie);
- 3) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2. La validità è di 6 mesi a far data dall'avvenuta guarigione;
- 4) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, avente validità, rispettivamente, di 48 ore e di 72 ore dal momento del prelievo.

Nei primi tre casi la validità del green pass cessa qualora, nel periodo di vigenza dello stesso, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

Ciò posto, con il presente atto lo scrivente fornisce direttive in materia di organizzazione dell'attività di verifica e accertamento del possesso del green pass da parte dei soggetti obbligati e di contestazione in caso di violazione dell'obbligo stesso, dando atto che sono fatte proprie le linee guida predisposte con dpcm del

12.10.2021 che divengono vincolanti per tutto il personale dipendente dell'ente e la cui violazione comporta violazione al codice di comportamento e codice disciplinare dell'Ente.

Il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di isolamento e comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita – a prescindere dall'evento che l'ha generata – anche se non ancora revocata non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.

Al di fuori dell'esclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, **l'accesso del lavoratore presso la sede di servizio non è dunque consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della predetta certificazione e in grado di esibirla.**

Il possesso del *green pass* non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione. Tenuto conto della funzione di prevenzione alla quale la misura è preordinata, non sono consentite deroghe a tale obbligo.

Pertanto, non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione.

Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell'accesso al luogo di lavoro. **Il lavoratore che dichiari il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato** e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile.

È pertanto un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalità di controllo adottate dalla propria amministrazione.

Tale obbligo, peraltro, è esteso anche ad ogni soggetto – che non sia un semplice utente dei servizi resi dall'amministrazione - che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione.

L'art. 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 prescrive infatti l'estensione altresì del suddetto obbligo a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al medesimo comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

Pertanto, per accedere all'amministrazione, oltre al personale dipendente della pubblica amministrazione, qualunque altro soggetto dovrà essere munito di "green pass", – ivi inclusi i visitatori e le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali e regionali - che ivi si rechi per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono dunque soggetti all'obbligo di *green pass* anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè e merendine), quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, nonché consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano posta d'ufficio o privata, destinata ai dipendenti che dovessero farsela recapitare in ufficio (ad esempio anche i corrieri privati dovranno essere provvisti di green pass ove accedano alla struttura).

L'unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo di esibire il *green pass* per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare. I visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla.

Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi,

dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'art 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, in coerenza con il disposto dell'ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo.

Modalità e soggetti preposti al controllo

L'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 127 del 2021 individua nel datore di lavoro il soggetto preposto al controllo.

Il datore di lavoro, può delegare la predetta funzione - con atto scritto - a specifico personale, impartendo le modalità attuative secondo le quali i soggetti dallo stesso delegati provvedono a effettuare materialmente le attività di controllo.

Lo scrivente delega all'Arch. Veronica Marconi e la Dott.ssa Federica Patitucci, prevedendo che il controllo avvenga a campione, assicurando che tale controllo sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente **e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.**

La delega al controllo non esclude l'esercizio del controllo da parte del datore di lavoro.

In caso di assenza dei succitati Dipendenti il controllo viene esercitato da personale individuato dal Super controllore su proposta dei responsabili con apposito atto formale.

In ossequio alla disciplina sul trattamento dei dati personali non è consentita la raccolta dei dati relativi alle certificazioni esibite dai lavoratori né la conservazione della loro copia, tuttavia, i responsabili sono tenuti a inviare al Super controllore il numero dei dipendenti controllati, senza indicazione dell'esito del controllo, salvo l'obbligo di segnalare all'ufficio risorse umane di casi di accesso nella sede di lavoro senza certificazione di dipendenti sottoposti al controllo al fine dell'avvio della procedura sanzionatoria di cui all'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge n. 52 del 2021 (che sarà irrogata dal Prefetto competente per territorio).

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 prevede che la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sia realizzata mediante l'utilizzo - anche senza necessità di connessione internet - dell'App "VerificaC19", installata su un dispositivo mobile. L'applicazione consente di riscontrare l'autenticità e la validità delle certificazioni emesse dalla Piattaforma nazionale digital green certificate (DGC), senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. Pertanto, nel pieno rispetto della privacy.

La verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la richiamata App "VerificaC19" avviene con le seguenti modalità:

1. su richiesta del verificatore, l'interessato mostra - in formato digitale oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19,
2. l'App "VerificaC19" scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo, fornendo tre possibili risultati:
 - schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa;
 - schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia;
 - schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.

Qualora all'atto dell'accertamento il lavoratore risulti non essere in possesso della certificazione verde Covid-19:

- se non vi è ancora stato l'accesso alla struttura il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore l'accesso invitandolo ad allontanarsi,
- se vi è stato l'accesso in struttura (ad es. **nel caso in cui l'accertamento sia svolto successivamente**) il responsabile che ha svolto l'accertamento dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione di lasciare immediatamente il posto di lavoro;

in entrambe le ipotesi il soggetto verificante comunica al dipendente stesso e ai competenti uffici l'inizio dell'assenza ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde.

Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza.

Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR CODE in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Il Medico competente – ove autorizzato dal dipendente - può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.

I soggetti adetti alle verifiche individuati dal datore di lavoro in mattinata verificano la presenza di omesse timbrature e le segnala al responsabile di servizio che verificato che l'assenza dal servizio non sia dovuta ad altro motivo legittimo, provvede a comunicare all'interessato (anche con una semplice email) l'assenza ingiustificata rilevata.

Contestualmente soggetti di cui sopra comunicano all'ufficio risorse umane l'assenza ingiustificata.

Avendo previsto l'art. 9 quinquies dl 22.04.2021 n. 52 *“l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2”* la mancata esibizione con lettura del codice QR su richiesta del soggetto preposto alle verifiche, non consente la permanenza nella struttura e da luogo ad assenza ingiustificata.

Come più sopra precisato e conformemente alle linee guida approvate con dpcm del 12.10.2021 **“Il lavoratore che dichiara il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato”**.

È pertanto un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo di esibizione per il tramite del sistema di rilevazione presenze e/o comunque esibirlo, su richiesta, successivamente, a seguito di controllo delle omesse timbrature che deve essere necessariamente effettuato nella medesima giornata.

Laddove il dipendente sia in possesso di un documento rilasciato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestino o referti

- l'avvenuta guarigione anti-SARS COV 2
- l'avvenuta guarigione da COVID 19
- l'effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS COV 2

(condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'art 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, in coerenza con il disposto dell'ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo)

ma non è ancora stato aggiornato il certificato verde, non essendo possibile la verifica del green pass per il tramite del sistema rilevazione presenze, **il dipendente è tenuto** a recarsi dal responsabile di servizio o sostituto delegato (o dal datore di lavoro) per il controllo della documentazione suddetta e per la trasmissione all'ufficio personale dell'orario di ingresso da inserire manualmente nel programma.

Modalità di applicazione delle sanzioni

Le sanzioni previste dall'art. 9 quinquies per il caso di assenza ingiustificata sono la mancata retribuzione (al lavoratore non è dovuto alcun compenso né di carattere fisso e continuativo, né di carattere accessorio o indennitario) per ciascun giorno di mancato servizio, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Le giornate di assenza ingiustificate sono considerate servizio non utile a tutti gli effetti (previdenziale, di anzianità di servizio o per la maturazione di classi o scatti economici, o per l'avanzamento).

Nel caso di accesso al luogo di lavoro in mancanza di certificazione verde, ferme le conseguenze disciplinari per violazione del codice disciplinare, il dl 22.04.2021 n. 52 prescrive a carico del dipendente una sanzione da euro 600 a 1.500 (comma 8 art. 9 quinquies) comminata dal Prefetto competente per territorio.

L'ufficio incaricato di comunicare la violazione al Prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa è l'ufficio risorse umane su segnalazione del soggetto preposto alle verifiche, o comunque in proprio laddove abbia accertato l'avvenuto accesso in mancanza di certificazione verde.

Modalità e soggetti preposti al controllo personale non dipendente

Come sopra evidenziato, ai sensi del DL 127/2021 art. 1 co 2, l'obbligo di possesso ed esibizione del green pass per l'accesso alla struttura “si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'amministrazione anche sulla base di contratti esterni”.

Si dispone che sia vietato l'accesso alla struttura al personale non dipendente che possa svolgere la prestazione nei confronti dell'Ente anche esternamente senza accedere all'interno della struttura, salvo necessità di ingresso nel qual caso dovrà essere controllato dal responsabile del servizio competente o suo delegato. Ad esempio per la consegna della posta sarà l'addetto alla ricezione o alla spedizione che deve recarsi all'esterno per ricevere o consegnare i documenti.

Il personale non dipendente che per svolgere l'attività lavorativa deve necessariamente fare accesso alla struttura dovrà previamente recarsi dal responsabile del servizio competente o altro delegato ai fini del controllo del possesso della certificazione verde.

Nel caso in cui in sede di verifica all'accesso venga accertata la mancanza del green pass da parte di un soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni), fermo restando l'allontanamento immediato, dovrà essere data tempestiva comunicazione al super controllore dello stesso (ove esistente) per gli adempimenti di competenza.

Per componenti della giunta/consiglio il controllo viene svolto dal Sindaco o da soggetto da Lui delegato, in sede di riunione di giunta/consiglio, in tutti gli altri casi il controllo è effettuato dal sindaco o dal responsabile di servizio che viene in contatto con l'assessore/consigliere.

Modalità ordinaria di lavoro in presenza e flessibilità degli orari di ingresso e uscita

L'entrata in vigore dell'obbligo di possedere ed esibire il green pass per accedere alla sede di servizio da parte dei pubblici dipendenti coincide con la cessazione del lavoro agile come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nella pubblica amministrazione.

Conseguentemente, il massiccio ricorso al lavoro agile emergenziale, così come si è sviluppato nel corso della pandemia, è destinato a finire il 15 ottobre 2021.

Non essendo più il lavoro agile una modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, l'accesso a tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, può essere autorizzato solo alle condizioni previste dal DM del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 08.10.2021 e successive linee guida in corso di emanazione, nonché dalle definizioni dell'istituto del lavoro agile da parte della contrattazione collettiva.

Al fine di favorire l'ingresso scaglionato del personale nell'Ente si amplia la fascia di flessibilità in ingresso fino alle 11.00.

Si precisa infine che ai sensi della Legge 24.09.2021 n. 133, di conversione del D.L.06.08.2021 n. 111, per i lavoratori fragili è prevista la possibilità, di norma, fino al 31.12.2021, di svolgere attività lavorativa in modalità agile.

Si coglie l'occasione per rinnovare l'obbligo di osservanza delle misure di sicurezza in vigore fino al termine di cessazione dello stato di emergenza (al 31 dicembre 2021):

- È fatto divieto di accedere o permanere nei locali comunali ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
- È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi;
- È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

La presente ha valore di notificazione, pertanto, tutto il personale è tenuto all'osservanza delle prescrizioni richiamate fino alla cessazione dello stato di emergenza, ora prevista per il 31.12.2021, fatte salve possibili variazioni in base a nuove valutazioni da parte del legislatore.

**Il Responsabile di Area 1 e Super controllore
Dott. Fabrizio Rossi**



